



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI FISICA

Via Bassi 6 – 27100 Pavia

Repertorio n. 90/2018 **Oggetto:** Bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Pavia

Prot. n. 102227 del 29/11/2018

Titolo III Classe 13

Fascicolo 361/2018

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTO** il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni istituiti ai sensi dell’art. 22 Legge n. 240/2010 portandola da quattro a sei anni;
- VISTO** il D.M. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011 ed entrato in vigore il 07.06.2011 e modificato con Decreto Rettorale n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 12.05.2015;
- VISTI** in particolare gli art. 3, 4 e 7 del suddetto Regolamento in merito all’istituzione di assegni di ricerca di tipo b), con copertura finanziaria totalmente a carico della Struttura e/o cofinanziati;
- VISTO** Il Decreto del Direttore n. 89/2018 del 29/11/2018 prot. 102221 con il quale è stata approvata l’istituzione di n. 1 assegno di ricerca di tipo b) sulla base delle richieste presentate dai docenti afferenti alla struttura;
- RITENUTO** di dover provvedere all’emanazione del bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo b) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. E’ indetto presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegni di tipo b) per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato:

CODICE CONCORSO	PROGRAMMA DI RICERCA	
001	Studio dei meccanismi di azione della radiazione ionizzante su strutture biologiche, con misure sperimentali, in particolare presso il laboratorio di Biofisica delle radiazioni e Radiobiologia, Dipartimento di Fisica	
NUMERO ASSEGNI: 1 (uno)	RESPONSABILE DELLA RICERCA: PROF. ANDREA OTTOLENGHI	
S.S.D. FIS/07-MED/03-BIO/11	DURATA ANNI: 1 (uno) RINNOVABILE	DIPARTIMENTO DI FISICA

2. Gli assegni sono finalizzati a consentire a soggetti qualificati lo svolgimento dell'attività di ricerca delle strutture dell'Università.

L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004), accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Costituirà titolo OBBLIGATORIO il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica. Il titolo di studio deve essere attinente al settore oggetto dell'attività di ricerca.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
6. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari.
8. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
9. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e all'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni (di cui sei anni per assegni di ricerca, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso), anche non continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Art. 3

Importo dell'assegno di ricerca

1. In applicazione di quanto in premessa, l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in € 25.000,00= comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell'assegno.
2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.

3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 4

Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, in plico unico, in carta libera, redatta in lingua italiana oppure in lingua inglese, utilizzando il modello scaricabile all'indirizzo <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca.html>, dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Pavia – Via Bassi n° 6 – 27100 Pavia - a pena di esclusione entro il giorno **giovedì 10 gennaio 2019** con una delle seguenti modalità:
 - a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento;
 - b) consegna a mano presso la Segreteria del Dipartimento di Fisica nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. La segreteria resterà chiusa dal 24/12/2018 al 4/1/2019.
 - c) in alternativa alle modalità di cui alle lett. a) e b) la domanda può essere spedita attraverso un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it. L'indirizzo di PEC deve essere personale cioè intestato al candidato al bando di concorso, pena l'esclusione dalla selezione. L'invio deve avvenire entro le ore 24:00 del giorno di scadenza.
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante l'invio, ma il timbro del Dipartimento ricevente la domanda ovvero la data di invio della domanda di concorso tramite PEC.
3. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4. Sull'involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del candidato;
 - b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
 - c) la specificazione del concorso a cui intende partecipare.
5. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
 - c) il possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, di avanzare richiesta di equipollenza, ai soli fini della partecipazione al concorso, corredata da: 1) se titolo conseguito in Paesi comunitari: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, utilizzando il modello disponibile all'indirizzo: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html>, relativa ai titoli universitari conseguiti con l'elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso; 2) se titolo conseguito in Paesi extracomunitari: certificati tradotti in lingua italiana o inglese dei titoli universitari conseguiti con l'elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso oppure dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. n. 445/2000, limitatamente a stati, fatti e qualità contenuti nei pubblici registri italiani. Il candidato dovrà inoltre presentare ogni altra documentazione utile (es. Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco, ecc.) a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiarare l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
 - d) il diploma di dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la data di conseguimento del diploma e l'Università sede amministrativa del corso di dottorato - prodotti secondo le modalità di cui alla precedente lettera c);

- e) l'eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
 - f) gli eventuali altri titoli conseguiti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) – prodotti secondo le modalità di cui ai successivi commi 7, 8 e 9;
 - g) di sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese;
 - h) l'indicazione del programma di ricerca a cui il candidato intende partecipare;
 - i) le generalità del docente responsabile della ricerca;
 - j) il settore scientifico-disciplinare nel cui ambito si svolgerà la ricerca;
 - k) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente bando;
 - l) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e all'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. m) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
 - m) di non essere personale di ruolo presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
 - n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione di cui alle lettere k), l), m), nonché della residenza o del recapito;
 - o) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
6. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. L'omissione della firma in calce alla domanda comporta l'esclusione dalla selezione.
7. Nella domanda di partecipazione al concorso i cittadini italiani e comunitari con titoli conseguiti in Italia e in Paesi comunitari devono autocertificare, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Nell'autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate, rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
8. Solo i titoli rilasciati da privati e/o Enti privati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale utilizzando il modello reperibile all'indirizzo: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html>.
9. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti nei pubblici registri italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopra indicati, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea con titoli conseguiti in Paesi extra-comunitari devono presentare i titoli richiesti dal bando per la partecipazione al concorso (secondo le modalità di cui al precedente comma 5, lettera c), punto 2) e tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito secondo le seguenti modalità: in originale o fotocopia, tradotti in lingua italiana o inglese.
10. I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- a) il proprio curriculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;
 - b) l'elenco delle eventuali pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
 - c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico, oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale, utilizzando l'apposito modello disponibile all'indirizzo: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html>;
 - d) l'eventuale documentazione di cui all'art. 4 – comma 5 – lett. c) del presente bando;

- e) la fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità.
12. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall'Università degli Studi di Pavia.
 13. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione del concorso cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 14. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 *Commissione giudicatrice*

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il Direttore del Dipartimento di Fisica nomina la commissione giudicatrice. L'atto formale di nomina deve essere pubblicizzato sulla pagina web o all'Albo del Dipartimento di Fisica.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti designati dal Consiglio della struttura.
3. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla nomina.
4. Ai componenti della Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso.

Art. 6 *Procedure di selezione*

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza della lingua inglese.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui cinquanta sono riservati ai titoli e cinquanta sono riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere l'inizio dei colloqui.
5. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati almeno 5 giorni prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'Albo della struttura interessata, via mail o con posta elettronica certificata e telefonicamente al numero 0382987577 – 0382987473.
6. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiore a trentacinque punti. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti via mail o con posta elettronica certificata, del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e della data della prova orale con almeno 5 giorni di anticipo. Per facilitare e consentire la partecipazione anche a studenti stranieri è consentito il colloquio per via telematica (via skype).
7. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua inglese. Si richiede inoltre:
Esperienza in: 1) attività di ricerca in laboratori con strumentazione per misure biologiche, documentata anche da pubblicazioni prodotte con continuità in particolare negli ultimi 5 anni; 2) supervisione di studenti in tesi, nel ruolo di relatore/correlatore.
Competenze in: tecniche di biologia cellulare e molecolare, comprendenti approcci di tipo tossicologico/farmacologico, documentate anche dalla partecipazione a corsi di formazione.
8. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, valido a norma di legge:
 - a) carta di identità;
 - b) patente di guida;
 - c) passaporto.

10. La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.
11. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della Commissione giudicatrice sarà affisso nella sede dell'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
12. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito

Art. 7

Formazione della graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
2. Il Direttore della struttura, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria di merito. Sono dichiarati vincitori di ogni singola selezione i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione.
3. La graduatoria dei vincitori è immediatamente efficace ed è resa disponibile all'Albo on line della struttura presso cui si è svolto il concorso all'indirizzo <http://fisica.unipv.it/> e pubblicata all'Albo Ufficiale On Line di Ateneo all'indirizzo <http://www-5.unipv.it/alboufficiale/>. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo Ufficiale On Line di Ateneo decorre il termine per presentare eventuali impugnative.
4. Nel caso di rinuncia dei vincitori o di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
5. La condizione di essere collocato nella graduatoria di merito di una procedura concorsuale non costituisce titolo per successive procedure di selezione.

Art. 8

Pubblicità degli atti del procedimento concorsuale

1. La Struttura assicura la pubblicità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice su ciascun candidato.
2. Gli esiti delle valutazioni saranno resi noti mediante affissione all'Albo della struttura presso cui si è svolto il concorso all'indirizzo <http://fisica.unipv.it/> e pubblicata all'Albo Ufficiale On Line di Ateneo all'indirizzo <http://www-5.unipv.it/alboufficiale/>.

Art. 9

Accettazione dell'assegno di ricerca

1. I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire al Dipartimento di Fisica – Via Bassi n° 6 – 27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca, redatta su apposito modulo reperibile al sito <http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Assegnidricerca/articolo1253.html>;
 - b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - c) fotocopia del codice fiscale.

Il candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:

- a) nascita, residenza e cittadinanza;
- b) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) conseguito.

I vincitori - cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari – in possesso del titolo conseguito all'estero (in uno Stato non appartenente all'Unione Europea), dovranno consegnare fotocopia del titolo accademico, tradotto e legalizzato, munito della dichiarazione di valore in loco, nonché certificato, tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti, relativa valutazione e durata legale del corso. La dichiarazione di valore in loco viene rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

- c) l'eventuale diploma di dottorato conseguito, specificando se durante la frequenza del corso ha usufruito della borsa di studio e gli anni di fruizione (secondo le modalità di cui alla precedente lett. b);

- d) di non essere contemporaneamente titolare di altro assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nè di altri contratti di collaborazione ad attività di ricerca;
 - e) di non cumulare l'assegno di ricerca con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;
 - f) di non essere titolare di contratti di supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno;
 - g) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attività lavorativa occasionale, a richiedere, previo integrale assolvimento dei propri compiti e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 18 comma 5 del Regolamento per gli assegni, l'autorizzazione scritta preventiva del docente responsabile della ricerca e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca;
 - h) di non essere iscritto, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari;
 - i) di non essere in rapporto di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
 - j) di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente bando e, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.
2. I vincitori della procedura di selezione, che non manifestino la volontà di accettare l'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decadono dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca.
 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 10

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono conferiti con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, stipulato entro tre mesi dall'avvenuta accettazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.
3. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, documentino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
5. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di differimento.
6. I vincitori che non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal diritto all'assegno.

Art. 11

Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un docente responsabile, indicato dal Dipartimento, e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca sarà definita di concerto con il docente responsabile e allegata al contratto, di cui all'art. 10, del quale sarà parte integrante.

2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del responsabile scientifico, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.
3. Su proposta motivata del Dipartimento, d'accordo con il Responsabile della ricerca, i titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici-disciplinari di area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale di affiancamento al docente responsabile del progetto esclusivamente se essa risulta direttamente funzionale alle esigenze del progetto di ricerca. Tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e, nel caso di attività presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.

Art. 12

Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del docente responsabile, il Direttore della struttura che ha effettuato la proposta di attivazione del contratto può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.

Art. 13

Valutazione dell'attività di ricerca

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.

Art. 14

Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca

1. L'Università degli Studi di Pavia garantisce ai propri assegnisti di ricerca:
 1. idonea tutela INAIL contro gli infortuni attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello Stato" a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124;
 2. copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile.
 3. Gli assegnisti di ricerca dovranno provvedere, con oneri a loro carico:
 - alla copertura assicurativa per infortuni, secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo;
 - alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale in ambito sanitario, per i titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici-disciplinari di area medico-clinica che svolgono attività assistenziale di affiancamento al docente responsabile del progetto.

Art. 15

Attività didattica del titolare dell'assegno di ricerca

1. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, all'assegnista che abbia conseguito il dottorato di ricerca possono essere conferiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel limite di 36 ore per anno accademico e a decorrere dalla seconda annualità dell'assegno.
2. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, nel suddetto limite delle 36 ore per anno accademico, l'assegnista può anche svolgere attività didattica integrativa/tutoriale.
3. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'assegnista può inoltre collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino un argomento inerente alla ricerca oggetto del contratto di collaborazione.
4. L'attività didattica dell'assegnista non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 16

Incompatibilità

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca né di collaborazione all'attività di ricerca.
2. Gli assegni di ricerca sono incompatibili con l'iscrizione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari.

3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
4. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.
5. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.
6. Previo integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa:
 - sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
 - non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista.

Art. 17
Interruzioni

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
2. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
3. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.

Art. 18
Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art. 19
Recesso

1. L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione alla Struttura per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 20
Restituzione dei titoli

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.

Art. 21
Trattamento dei dati personali

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare (con sede in C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia – PEC amministrazione-centrale@certunipv.it) tratterà i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione al concorso nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, per le finalità di gestione del concorso per assegni di ricerca e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto amministrativo e ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica/scientifica e di analisi per scopi statistici nel rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'inosservanza di tale obbligo comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Università presso le sedi dell'Università o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento alle quali l'Università affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing e che svolgono la propria attività nell'ambito delle finalità previste dai rispettivi contratti. In tali circostanze possono essere trattati presso le sedi dei fornitori di servizi. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati dei partecipanti saranno trattati per tutta la durata della procedura conformemente al principio di necessità del trattamento, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). L'apposita istanza è presentata scrivendo a Università degli Studi di Pavia, Responsabile della Protezione dei dati personali RPD- C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste Regolamento (UE) 2016/679. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell'Università degli Studi di Pavia sono reperibili al link: <http://privacy@unipv.it>.

Art. 22
Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile dei procedimenti amministrativi attinenti alle singole procedure concorsuali di cui al presente bando è la Dott.ssa Maria Grazia Brunelli – Segretario amministrativo del Dipartimento – tel. 0382987577 – email: mariagrazia.brunelli@unipv.it.

Art. 23
Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento interno di Ateneo di cui in premessa.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Alberto Rotondi

Originale firmato conservato agli atti



University of Pavia

DEPARTMENT OF PHYSICS
Via Bassi n. 6 – 27100 Pavia

Catalogue n. 90/2018

Call for applications concerning a public competition, with qualifications and interview assessments, for the award of n. 1 type b) research grants for the conducting of research activities at the Università degli Studi di Pavia's Department of Physics

Prot. n. 102227 dated 29/11/2018
Title III Class 13
Dossier 361/2018

THE DIRECTOR

- CONSIDERING Law dated 30 December 2010, n. 240, concerning 'Regulations governing the organisation of universities, academic personnel and recruitment, as well as government, in order to improve the quality and efficiency of the university system', and in particular art. 22 concerning the award of research grants for the conducting of research activities;
- CONSIDERING D.L. dated 31 December 2014, n. 192, converted with modifications by Law dated 27 February 2015, n. 11, which extended for two years the total duration of the grants established pursuant Art. 22 Law n. 240/2010 prolonging it from four to six years;
- CONSIDERING the Ministerial Decree. 09.03.2011, n. 102, recorded by the Court of Audit on 13 May 2011;
- CONSIDERING the University Regulations regarding the assignment of research grants pursuant Art. 22 of Law n. 240/2010, emanated by D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 dated 31.05.2011, published on the University's official noticeboard on 06.06.2011, in force from 07.06.2011 and amended with Decree of the Rector n. 1146 – prot. n. 22064 dated 11.05.2015, published on the University's official noticeboard on 12.05.2015;
- CONSIDERING in particular articles. 3, 4 and 7 of the said Regulations concerning the establishment of type B research grants with funds provided wholly by the University grant and/or co-financed;
- CONSIDERING the Department Research Board resolution of 29/11/2018 n. 89/2018 that approved the establishment of type B research grants based on the requests presented by University teaching staff;
- CONSIDERS APPROPRIATE IT to emanate a public call for applications document that considers qualifications and interviews for the assignment n. 1 B-type research grants for research activities at the Università degli Studi di Pavia's Department of Physics;

DECREES

Art. 1
Subject

1. The Università degli Studi di Pavia's Department of Physics announces a public call for applications, considering qualifications and interviews, for the assignment n. 1 B-type research grants for research activities specified below:

COMPETITION CODE	RESEARCH PROGRAMME		
001	Study of the action mechanisms of ionising radiation on biological structures, with experimental measurements, in particular in the Radiation Biophysics and Radiobiology laboratory, Physics Department		
NUMBER OF GRANTS: 1 (one)	RESEARCH TEAM LEADER: PROF. ANDREA OTTOLENGHI		
SCIENTIFIC-DISCIPLINARY SECTOR FIS/07 - MED/03 - BIO/11	DURATION IN YEARS: 1 (one) RENEWABLE	DEPARTMENT OF PHYSICS	

2. The aim of research grants is to allow qualified candidates to conduct research at the University.

The grant, including eventual renewals, cannot exceed six years in duration except during periods in which the grant has been utilised concurrently with a research doctorate without a scholarship, within the established duration of the relative course. Eventual renewals are dependent upon a positive evaluation of the research activities by the Department Board, as well as an availability of funds.

Art. 2

Participation requirements

1. Research grants are destined to those who possess a degree (with a course duration of not less than 4 years, as referred to in the pre-existing academic regulations pursuant to D.M. n. 509/1999) or post-graduate degrees (pursuant to D.M. n. 509/1999 and to n. 270/2004), accompanied by adequate professional scientific experience in conducting research activities. Research doctorates, or equivalent qualifications awarded overseas, are considered compulsory namely specialist qualifications in the medical field together with adequate scientific productions in the chosen research sector. The educational qualification has to concern the research theme.
2. Candidates in possession of a qualification awarded overseas but which has yet to be recognised pursuant to the laws currently in force, should attach to their application the documents that will allow the examining board to assess the qualifications for the sole purpose of the selection procedure only.
3. Candidates must be in possession of the required qualifications at the application deadline.
4. Selected candidates are provisionally admitted subject to the selection procedure. The administration office reserves the right, at any time and with motivated provision, to exclude candidates who do not meet the established requirements. These decisions will be communicated to the interested party via recorded delivery.
5. Research grants cannot be awarded to staff at the University, at public bodies and research and testing institutions, at the national agency for new technologies and the development of sustainable economic development (ENEA) and at the Italian Space Agency (ASI), as well as at institutions whose post-graduate scientific qualification has been recognised as equivalent to a research doctorate pursuant to Art. 74, comma 4, of D.P.R. 11 July 1980 n. 382.
6. Research grants may be assigned to personnel at public institutions other than those listed in the previous comma provided they are on leave and do not receive a grant from their place of work per the entire period of the contract referred to in article 10 of this call for applications.
7. Research grants cannot be awarded to those enrolled, for the duration of the contract as referred to in article 10 of this call for applications, on degree courses, specialist degree courses, short masters degrees, funded research doctorates or medical specialisations, in Italy or overseas, or on university Masters course.
8. Pursuant to Art. 18, comma 1, lett. b) and c) of Law n. 240 dated 30 December 2010, research grants cannot be awarded to those related, up to fourth degree relations, to teaching staff from the department/research centre or institution that is proposing to offer the contract, the Dean, the Director General or member of the University Administration Board.
9. Research grants cannot be awarded to those who have signed contracts, pursuant to Art. 22 (*Research grants*) and Art. 24 (*Temporary research positions*) of Law n. 240 dated 30 December 2010, with other universities and/or other subjects outlined in comma 5 of the present article, whose duration together with that of the contract outlined in this call for applications, exceeds 12 years (including 6 years of research grants, except during periods in which the grant has been utilised concurrently with a research doctorate without a scholarship, within the established duration of the relative course), even when non-continuous, as set out in Art. 22, comma 9 of the cited Law; maternity leave and sick leave are not taken into consideration when calculating the time limit.

Art. 3

Research grant amounts

1. The gross amount of the research grant is € 25.000,00=, inclusive of all the taxes to be borne by the recipient of the grant.
2. The research grant is paid in monthly instalments.
3. From 2011, grants for research activities will be subject to: article 4 of Law 13 August 1984, n. 476 (concerning tax); article 2, comma 26 and successive commas, of Law 8 August 1995 n. 335 and successive modifications (regarding social security); Labour and Social Security Ministerial decree of 12 July 2007, published in the G.U. n. 247 dated 23 October 2007 (regarding obligatory suspension from work during

maternity); and art. 1, comma 78, of Law 27 December 2006, n. 296, and successive modifications (regarding sick leave). During the period of compulsory maternity leave, benefits from INPS, pursuant to art. 5 of the cited decree dated 12 July 2007, will be assimilated by the university until the full research grant amount is reached.

Art. 4 *Applications and deadlines*

1. The application, on unstamped paper, in Italian or in English, is available at <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca.html>. This form shall be delivered, in a single folder, no later than **Thursday, January 10, 2019** (any applications received beyond the deadline will not be accepted) to the Director of the Università degli Studi di Pavia's Department of Physics – Via Bassi n° 6 – 27100 PAVIA (PV) – ITALY in one of the following ways:
 - a) via recorded delivery .
 - b) by hand to Department during the following times: Monday to Friday from 9 am to 12 am. The Department remains closed from 24/12/2018 to 4 January 2019.
 - c) as an alternative to the methods outlined in a) and b) the application may be sent via a Certified Email (PEC) to amministrazione-centrale@certunipv.it. The PEC address must be held in the candidate's name. Otherwise, the candidate will be excluded from the selection. The PEC must be sent by 12 pm of the date of the deadline.
2. For the determination of the deadline stated in comma 1, the date on the stamp of the University Department that receives the application or date the PEC is sent will serve as a proof, not the date of the postmark.
3. Candidates whose applications are posted or handed in by others must attach a valid photocopy of an identity document to their application.
4. The cover of the folder should bear:
 - a) the candidate's personal details;
 - b) correspondence details for the purposes of the application;
 - c) details of the competition for which the candidate intends to apply.
5. Candidates should declare, under their sole responsibility and pursuant to articles 46 and 47 of the Presidential decree dated 28 December 2000, n. 445:
 - a) their personal details, date and place of birth, citizenship, fiscal code, residency and correspondence details for the purposes of the competition, specifying the postcode, telephone number, fax number and email address if available;
 - b) the exact denomination of the competition in which the candidate intends to take part;
 - c) that they possess a degree (with a course duration of not less than 4 years, as outlined by the pre-existing academic regulations pursuant to D.M. n. 509/1999) or post-graduate degree (pursuant to D.M. n. 509/1999 and to n. 270/2004), the mark, thesis title, name of the supervisor, the date and university that awarded the degree or the validated qualification awarded by an overseas university or, *if the qualification has not been deemed valid*, to request validity for the sole purposes of participation in the competition together with: 1) qualification awarded overseas in EU states: personal sworn declaration pursuant to D.P.R. 28/12/2000 n. 445 and successive modifications, using the form available at: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html>, together with the university qualifications awarded complete with a list of examinations taken, the relative marks and duration of the course; 2) qualification awarded overseas in non-EU states: translations into Italian or English of the qualifications awarded with a list of the examinations taken, the relative marks and the duration of the course or a personal sworn declaration pursuant to D.P.R. n. 445/2000, limited to circumstances, discernible facts and personal qualities contained in Italian public records.

Candidates should also provide any other documents (e.g. Diploma Supplement, declaration) that will allow the examining board to reach a decision as to the validity of the qualification for the sole purposes of participation in the selection procedure;
 - d) a research doctorate diploma, the thesis title, the name of the co-ordinator as well as the date the diploma was awarded and the name of the university where the doctorate course was taken – in the form referred to in the preceding letter c)
 - e) details of any research grants previously awarded;
 - f) titles of any other qualifications awarded (e.g. specialisation diplomas, attendance certificates for post-graduate specialisation courses held in Italy or overseas, documented research, under contract, conducted at public or private bodies, scholarships or appointments, both in Italy and abroad) – supplied in the format outlined in the successive commas 7, 8 and 9;
 - g) that they are willing to undertake a language test
 - h) state the research programme they intend to follow;
 - i) provide details of the professor who will lead the research;

- j) the scientific-disciplinary sector in which the research will be conducted;
 - k) any eventual links to a public institution referred to Art.2, comma 6 of this call for applications,
 - l) that they will not exceed the time limit of 12 years, even non-continuous periods, given the overall duration of the contracts referred to in Art. 22 (*Research grants*) and Art. 24 (*Temporary research positions*) of Law n. 240 dated 30 December 2010, including at other universities and/or other subjects referred to in the successive letter *m*) of the present comma, and the duration of the contract referred to in this call for applications;
 - m) that they are not part of the personnel of any university, public body and research and testing institution, at the national agency for new technologies and the development of sustainable economic development (ENEA) and at the Italian Space Agency (ASI), as well as at institutions whose post-graduate scientific qualification has been recognised as equivalent to a research doctorate pursuant to Art. 74, comma four, of D.P.R. 11 July 1980 n. 382.
 - n) that they will communicate promptly any changes in the positions referred to in *k*), *l*), *m*), as well as changes to the residency and contact details;
 - o) that they have read and understood the regulations governing the call for applications.
6. The signature that appears on the application document does not need to be authenticated. Omitting to sign the application will result in the candidate being excluded from the selection process.
 7. Italian and EU citizens with qualifications awarded in Italy or in EU states must, on the call for applications document, authenticate, to the fullest extent authorised by applicable laws, the qualifications required for participating in the competition and all the documents deemed relevant for appraisal. In the personal sworn declaration, the candidate must provide details of each document submitted for appraisal to the examining board that will enable them to reach a decision as to the validity of the qualification for the sole purposes of participation in the selection procedure and to assess the veracity of the personal sworn declaration. Pursuant to Art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, no original certificates need be attached to the application document; only an authenticated copy need be supplied. Any certificates issued by public bodies will not be considered in the candidate selection process.
 8. Only certificates issued by private individuals and/or private bodies may be supplied in their original form, as authenticated copies or as a copy declared to be authentic, by using the form available at: <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html>
 9. Citizens from non-EU states who are legally resident in Italy, pursuant to the laws currently in force, may only provide a self-certification declaration of circumstances, discernible facts and personal qualities that are contained in Italian public records, except in cases of special laws concerning the immigration and the status of foreigner.
In other cases, citizens from non-EU states with qualifications awarded in non-EU states should present the documents required for participation in the competition (following the procedures referred to in the preceding comma 5, letter c), point 2) and all other qualifications candidates deem opportune for appraisal as originals or photocopies, translated into Italian or English.
 10. Disabled candidates can specify the support they require as well as any additional time needed to complete the interview. Disabilities should be documented by means of a certificate issued by the competent health service, pursuant to articles 4 and 20 of Law 104/1992 and successive modifications and integrations.
 11. Candidates should also attach to the application document:
 - a) a signed and dated scientific-professional curriculum vitae;
 - b) a detailed list of publications in international format, including all authors;
 - c) the publications listed in b), preferably in electronic form, or photocopies of said publications together with a self-declaration in substitution of attested affidavit, pursuant to Art. 47 D.P.R. 445/2000, attesting to the conformity to the original, by using the form available at <http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/assegni-di-ricerca/articolo1253.html>;
 - d) any documents referred to in Art. 4 – comma 5 – lett. c) of this call for applications;
 - e) a photocopy, not authenticated, of a valid identity document.
 12. Candidates may not cite documents and publications already quoted in other Università degli Studi di Pavia competition applications.
 13. Any unsigned applications, those lacking the personal details, documents or declarations required in this article, the exact denomination of the competition in which the candidate intends to take part or those presented after the deadline referred to in comma 1 will not be taken into consideration. Candidates whose competition applications are considered inadmissible will be informed of their exclusion from the selection process by recorded delivery.

14. The administration office cannot be held responsible for post not being delivered due to the candidate's providing of an incorrect residence or correspondence address or if any changes to these addresses are not communicated promptly, for any postal or communications delays or third party delays due to fortuitous events or force majeure.

Art. 5
Examining board

1. Once the deadline for the presentation of applications for selection has passed, the Director of the Department will nominate the examining board. The formal act of nomination will be published on the Department's web page or noticeboard.
2. The examining board is composed of three teaching staff designated by the Department Board.
3. The examining board must conclude its task within sixty days of the nomination date.
4. Examining board members are not remunerated.

Art. 6
Selection procedure

- 1 Selection of candidates is based on a joint comparative evaluation of the qualifications presented and an interview, together with a language test.
- 2 The examining board, in their comparative evaluation, can assign 100 points: 50 for the qualifications held and 50 for the interview.
- 3 The examining board subdivide the 50 points reserved to qualifications according to specific criteria defined before the applications are assessed.
- 4 The evaluation of qualifications must, in any case, take place before the interviews begin.
- 5 The results of the evaluation of qualifications will be communicated to candidates at least 5 days before interviews. Results will be posted on the noticeboard of the relevant department and communicated by e-mail or PEC.
- 6 Candidates are called for interview if they obtain 35 points for their qualifications. Candidates called to interview will be advised, by e-mail or PEC, of the score relative to their qualifications and of the interview date at least 5 days in advance. To facilitate and enable participation even foreign students are allowed to talk via computer (skype).
- 7 Interviews will focus on candidates' scientific output. The examining commission will evaluate, through an assessment of the qualifications and interview, that candidates possess the competencies necessary to conduct research. The board will also assess candidates' language knowledge: *English*. Is also required: *Experience in: 1) research activities in laboratories with instruments for biological measurements, also documented by publications produced with continuity in particular in the last 5 years; 2) supervision of students in thesis, in the role of supervisor/co-supervisor. Skills in: cellular and molecular biology techniques, including toxicological / pharmacological approaches, also documented by participation in training courses.*
- 8 Candidates will be considered to have passed the interview if they score more than 35 points.
- 9 In order to be admitted to the competition tests, candidates must present one of the following, valid, identity documents:
 1. identity card;
 2. driving licence;
 3. passport.
- 10 Candidates who fail to appear for the admission tests will be considered to have withdrawn from the competition.
- 11 At the end of each interview session, in the test room, the President of the examining board will affix a list of the candidates who have taken the test and their relative score.
- 12 The examining board will draw up a report of the evaluation criteria, individual assessments, candidates' overall scores and the ranking list.

Art. 7

Formation of the ranking list

1. The ranking list is drawn up, in descending order, based on the total scores obtained by each candidate in the evaluation of qualifications and the interview. In instances where two or more candidates have the same score, the youngest candidate will prevail.
2. The Department Director, by decree, will ascertain the validity of the competition procedures and approve the ranking list. Candidates who place in the top positions of each ranking list will be considered as winners, subject to confirmation that they meet the requirements for participating in the selection procedure.
3. The winners' ranking list will be come into effect immediately and will be published on the noticeboard of the department where the competition was held at <http://fisica.unipv.it/> as well as on the University's official online noticeboard at <http://www-5.unipv.it/albouffficiale/>. The day successive to the publication of the ranking list on the University's online noticeboard will be taken as the period start date for any eventual appeals.
4. Should a winner withdraw, the candidate not meet the selection participation requirements or in cases where research activities have not commenced within the established period, research grants will be awarded to candidates who meet the criteria, in strict ranking list order.
5. A position on a competition winners' ranking list does not imply any priority for future selection procedures.

Art. 8

Publication of the competition procedure guidelines

1. The University will make public the examining board's evaluation of each candidate.
2. Assessment results will be published on the noticeboard of the department where the competition test was held at <http://fisica.unipv.it/> as well as on the University's official online noticeboard at <http://www-5.unipv.it/albouffficiale/>.

Art. 9

Acceptance of research grants

1. Winners should send to the Department the following documents within 15 days of receiving the notification (the 15-day period begins one day after the notification was received):
 - a) a declaration of formal acceptance of the research grant via the form available at <http://www.unipv.eu/online/Home/Ricerca/Assegnidiricerca/articolo1253.html>;
 - b) a photocopy of a valid identity document;
 - c) photocopy of the fiscal code.

Winners must also provide a declaration that adheres to articles 46 and 47 of Presidential Decree dated 20 December 2000, n. 445 that includes the:

- a) date of birth, residency and citizenship;
- b) degree certificate (course duration not less than 4 years, as established by the teaching regulations in D.M. n. 509/1999) or a Masters degree/specialisation (pursuant to D.M. n. 509/1999 and n. 270/2004).
Winners - Italian, EU and non-EU citizens - in possession of a qualification awarded overseas (in a non-EU state), must provide a photocopy of their degree certificate, translated and legally validated, together with a declaration of value, certified, translated and legally validated, complete with an indication of the examinations taken, relative marks and course duration.
The declaration of value legal is issued by the competent Italian diplomatic representatives in the country where the institution that made the award is based.
- c) a doctorate, if held, specifying whether the candidate benefited from a scholarship during the course and the duration of the scholarship (as set out in the preceding lett. b);
- d) candidates should not be in receipt of another research grant nor be contracted to collaborate in research activities;
- e) candidates should not hold concurrently the research grant and any form of scholarship or research fellowship unless they are awarded by national or overseas institutions for the purposes of supplementing, during an overseas assignment, the research activities;
- f) candidates should not hold a substitute teaching position in the schools; the research grant will be suspended in such case;
- g) candidates should seek prior written authorisation of the research team leader and director of the department where the research in conducted whenever occasional jobs are accepted;
- h) candidates should not be enrolled, for the entire duration of the contract referred to in article 10 of this call for applications, on degree courses, specialist or short Masters course, doctorate courses benefiting from a scholarship or medical specialisations, in Italy or overseas, or on University Masters degree courses;

- i) candidates should not be related, including fourth degree relations, to teaching staff from the department/research centre or institution that is proposing to offer the contract, the Dean, the Director General or member of the University Administration Board pursuant to art. 18, comma 1, lett. b) and c) of Law n. 240 dated 30 December 2010;
 - j) candidates should state whether they are employed at a public body referred to in comma 6, art. 2 of this call for applications and, if they are employed in such a capacity, to request being placed on leave without remuneration for the entire duration of the contract for which they receive a research grant.
2. Candidates who have successfully passed the selection procedure but who do not express a desire to accept the research grant for the conducting of research activities by the deadline indicated at comma 1, will forfeit their right to the grant.
 3. The Administration office reserves the right to check the veracity of that contained in winners' declarations. Should such declarations prove to be false, the candidate will forfeit all the benefits arising from the use of said documents and false declarations will be annulled.

Art. 10

Conferment of the research grant

1. Research grants for the conducting of research activities are awarded under private law contracts in which contractual rights and obligations are stated. The contract will be stipulated within three months of acceptance. This type of contract does not constitute, in any way, a wage labour relationship.
2. Successful candidates will establish a participatory relationship with the University focused on the conducting of research activities. This relationship does not form part of the institutional structure of university teaching and the role of university researchers and cannot be considered useful in terms of gaining employment in Italian universities and university institutes.
3. Research grants, without exception, become effective from the first day of the month that succeeds that in which the contract was stipulated.
4. Deferments from this start date will only be authorised for successful candidates who can document that they were pregnant, recovering from giving birth or suffering from a serious illness on the date they were notified of the awarding of the research grant.
5. Candidates who are allowed to defer the start of their research activities must present to the Administration office a medical certificate in support of their claim for deferral. Candidates awarded research grants must begin their research activities on the first day of the months that succeeds the end of the deferral period.
6. Successful candidates who do not begin their research within the established deadline will forfeit their right to a grant.

Art. 11

Conducting research

1. The activities of research fellows will be overseen by a team leader, appointed by the relative department, and will focus on activities closely related to a research programme, or a phase of this programme, and will not be concerned with the mere providing of technical support for the conducting of the research programme. Research activities will be defined in collaboration with the team leader and attached to the contract, referred to in article 10, of which it will be an integral part.
2. Research fellows will normally undertake their activities in the department where the team leader is based, making use of the instruments and services available there. Provided the team leader gives his/her consent, research activities may also be conducted in other University departments or at other qualified Italian or overseas centres.
3. Under motivated proposal of the Department, in accordance with the research Leader, holders of research grants related to scientific-disciplinary fields of medical-clinic area, may undertake an assistance activity in support of the teacher in charge of the project, only if it is directly functional to the needs of the research project. This activity will take place in the manner and within the limits stipulated in the contract and, in the case of activities in Heath Companies, by special agreements between the University and the Companies themselves.

Art. 12

Mobility of research fellows

1. The Director of the department that has offered the contract may, prompted by the project team leader, authorise research fellows to carry out study missions in Italy or overseas aimed at the establishment of research programmes and/or presentations to scientific conferences.

Art. 13
Evaluation of research activities

1. Research fellows must, at least 30 days before the end of each year of activity, present to the Board of the department where the research is conducted a written report of the research undertaken, together with the team leader's appraisal. The Board will evaluate the merits of the research activities.

Art. 14
Insurance cover of research fellows

The University of Pavia provides its research fellows with:

1. adequate protection INAIL against accidents through the mechanism of "management on behalf of the State" under D.P.R. dated 30 May 1965, n. 1124;
2. Insurance coverage for risks arising from Civil Responsibility.
3. The research fellows must provide, under their responsibility:
 - The insurance coverage for accidents, as recommended by the University;
 - The Civil Professional Responsibility insurance coverage related to health care, for holders of research grants related to the scientific-disciplinary sectors of medical-clinic area who perform assistance activities in support of the teacher responsible for the project.

Art. 15
Research fellows' teaching activities

1. Subject to the scientific manager's authorisation, teaching assignments may be conferred to the research fellows in possession of research doctorates pursuing Art. 23 of Law dated 30.12.2010, n. 240, with limit of 36 hours per academic year and from the second year of the research grant.
2. Subject to the team leader's authorisation, research fellows may conduct teaching activities/tutoring with limit of 36 hours per academic year.
3. Research fellows' teaching activities must not interfere with their research.

Art. 16
Incompatibility

1. Research grants cannot be granted to candidates who already hold other grants or to those with an existing research agreement.
2. Research grants are incompatible with enrolment for the entire duration of the contract referred to in this call for applications, on degree courses, specialist or short Masters course, doctorate courses benefiting from a scholarship or medical specialisations, in Italy or overseas, or on University Masters degree courses;
3. Research grants cannot be awarded to candidates related, including fourth degree relations, to teaching staff from the department/research centre or institution that is proposing to offer the contract, the Dean, the Director General or member of the University Administration Board;
4. Research grants cannot be held concurrently with any form of scholarship unless they are awarded by national or overseas institutions for the purposes of supplementing, during an overseas assignment, the research activities;
5. Research fellows may not accept a substitute teaching position in the schools; the research grant will be suspended in such case.
6. Subject to the team leader and Department Director's written authorisation, research fellows may accept occasional working contracts if:
 - these do not interfere with their research activities;
 - these are compatible with the research activities;
 - these do not involve a conflict of interest with the research activities.

Art. 17
Interruptions

1. Research activities may be interrupted, provided notification is given, should research fellows fall pregnant, need to recover after giving birth or suffer from a serious illness.
2. The overall duration covered by the research grant cannot be reduced because of interruptions referred to in the previous comma.

3. The research grant will be suspended during periods when research activities are interrupted.

Art. 18

Termination of the contractual arrangement

1. The contract between the University and the research fellow will be terminated, without notice, in the following cases:
 - a) unjustified delay to commencing research activities;
 - b) violating the current incompatibility regulations concerning the awarding of research grants for research activities;
 - c) a negative evaluation of the research activities by the board of the department where the research is conducted, in instances of multi-year grant awards.
2. The team leader may communicate serious shortcomings, in writing, to the research fellow. The department board may decide to terminate the contract if the research fellow's justifications are deemed unsatisfactory.

Art. 19

Withdrawals

1. Research fellows who wish to withdraw from the contract should communicate their decision to the department in order for the subsequent measures to be taken.

Art. 20

Return of certificates

1. Candidates should arrange, at their own expense, for their degree certificates and published works presented during the selection process to be returned once three months have passed since the publication of the ranking list.
2. Once six months have passed since the publication of the ranking list, the University cannot in any way be held responsible for the documents and published works presented by the candidates during the selection process.

Art. 21

Handling of personal data

1. Pursuant to Legislative Decree dated 30 June 2003, n. 196 (Personal data protection code), personal data supplied by candidates will be processed at the Università degli Studi di Pavia's Department and handled for competition purposes and any eventual procedures concerning the awarding of research grants for the conducting of research activities.
2. Candidates are entitled to the rights stated in the decree mentioned above regarding access to personal data, its modification, updating, integration, cancellation or regarding inaccurate, incomplete or illegally-collected data, as well as reserving the right to oppose any use of the data other than the institutional purposes stated above.

Art. 22

Head of administrative procedures

1. Pursuant to article 5 of the Law dated 7 August 1990, n. 241 and subsequent modifications and integrations, the Head of Administrative Procedures overseeing the individual competition tests referred to in this call for applications is Dr. Maria Grazia Brunelli – mariagrazia.brunelli@unipv.it

Art. 23

Reference regulations

1. Though not explicitly stated in this call for applications, current laws and the University's own internal regulations will be applied.

Il Direttore di Dipartimento

Prof. Alberto Rotondi

Originale firmato conservato agli atti